

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	273
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	277

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative), Coldiretti, Copagri, UeCoop, Assoenologi, Federdoc, Federazione italiana vignaioli indipendenti (FIVI), Federvini e Unione italiana vini (UIV), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2236 Sani, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino .....	276
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	276
AVVERTENZA .....	276

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 giugno 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali Andrea Olivero.*

#### La seduta comincia alle 14.35.

#### Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

**Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.**  
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo unificato, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2014.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicu-

rata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che il 29 maggio scorso sono stati presentati gli emendamenti (*vedi allegato*) riferiti al nuovo testo unificato scelto come testo base nella seduta del 27 maggio e che, nella successiva seduta dell'11 giugno, l'esame è stato rinviato per consentire una più approfondita valutazione degli stessi.

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, per favorire il più ampio consenso sul testo, ritiene utile che si apra un dibattito sugli emendamenti, nel quale i presentatori illustrino le motivazioni e gli obiettivi di ciascuna proposta.

Chiara GAGNARLI (M5S) fa presente che l'emendamento 2.1, a sua prima firma, intende restringere l'ambito dell'agricol-

tura sociale alle attività di inserimento socio-lavorativo o di prestazione di servizi in favore di soggetti disabili e di lavoratori disabili, come definiti ai sensi dell'articolo 2, numero 20), del regolamento (CE) n. 800/2008. Il testo unificato fa invece riferimento anche ai lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati di cui, rispettivamente, ai numeri 18) e 19) del medesimo articolo 2, che comprendono numerose categorie per le quali non sembra sempre giustificato il regime dell'agricoltura sociale.

Mino TARICCO (PD), illustrando l'insieme degli emendamenti presentati, fa presente che con gli stessi intende porre due questioni, sulle quali chiede che il Governo compia le dovute verifiche.

In primo luogo, ritiene necessario « mettere in sicurezza » il regime giuridico dettato per le cooperative sociali volte all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991. In particolare, ritiene che tale regime debba rimanere distinto da quello dell'agricoltura sociale, che si rivolge ad una platea ben più ampia di soggetti, e che si debba quindi evitare una concorrenza indebita tra di essi.

In secondo luogo, osserva che le cooperative sociali che svolgono prevalentemente attività agricola (con il codice ATECO « agricoltura ») dovrebbero in base alla normativa vigente essere considerate imprese agricole a tutti gli effetti. Ciò premesso, chiede chiarimenti al Governo sul regime che, in base al testo in esame, sarebbe applicabile alle cooperative sociali di tipo « B » che svolgono attività agricola, ma non con il carattere di prevalenza, in quanto svolgono anche altre attività, per esempio classificabili con il codice ATECO « lavoro ». In particolare, chiede se le stesse si possano considerare come imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e, quindi, rientrare nella nozione di agricoltura sociale. Al riguardo, non vorrebbe infatti che l'attuale formulazione del testo finisse per escludere dall'agricoltura sociale soggetti che oggi

stanno svolgendo attività di agricoltura sociale, per il solo fatto di svolgere attività non prevalentemente agricola.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) fa presente che il suo emendamento 2.4 e gli altri emendamenti del suo gruppo riferiti al comma 1 dell'articolo 2 hanno lo stesso obiettivo dell'emendamento 2.1, illustrato dalla collega Gagnarli, ovvero quello di restringere il campo dell'agricoltura sociale alle attività in favore dei disabili.

Massimo FIORIO (PD) fa presente che il suo emendamento 2.10 affronta il problema del necessario coordinamento delle attività di agricoltura sociale che è possibile svolgere sul territorio, da attuarsi con la predisposizione di piani territoriali di sostegno e promozione da parte degli enti pubblici e dei distretti socio-sanitari.

Franco BORDO (SEL) fa presente che il suo emendamento 2.11, che riprende una precedente formulazione del testo, è diretta a ricomprendere nell'ambito dell'agricoltura sociale anche altri soggetti diversi dalle imprese agricole, che svolgono comunque attività agricola.

Chiara GAGNARLI (M5S) osserva che la modifica di cui all'emendamento 2.12 prevede che possano essere considerati quali soggetti dell'agricoltura sociale anche i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 328 del 2000, qualora conducano a qualsiasi titolo aziende agricole.

Paolo COVA (PD) fa presente che la modifica proposta nell'emendamento Nicoletti 3.1, di cui è cofirmatario, è tesa a eliminare un superfluo richiamo alle province autonome di Trento e Bolzano.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) sottolinea che è inopportuno dare la possibilità agli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori, organizzazioni che hanno finalità e natura del tutto diversa rispetto a quelle che deve avere l'agricoltura sociale. Per questi motivi, il suo gruppo propone con l'emenda-

mento 4.1 la soppressione dell'articolo 4, sottolineando le diverse e più adeguate forme di sostegno previste dall'accordo di partenariato relativo all'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei.

Chiara GAGNARLI (M5S) fa presente che il suo emendamento 6.1 intende escludere l'ipotesi di alienazione dei terreni demaniali agricoli, che favorirebbe i soli grandi operatori, in quanto preferisce che si faccia ricorso sempre solo alla locazione degli stessi.

Massimo FIORIO (PD) ritiene necessario, con il suo emendamento 6.2, introdurre nel testo un esplicito riferimento all'accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale, che offrono interessanti opportunità per l'agricoltura sociale.

Franco BORDO (SEL) sottolinea che il suo emendamento 6.3 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla definizione di requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno delle attività di agricoltura sociale. Con tale norma si potrebbe lasciare aperta tale possibilità anche se allo stato non sono disponibili le necessarie risorse finanziarie.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), illustrando il suo emendamento 7.1, ritiene non utile la rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole nell'osservatorio di cui all'articolo 7, ritenendo sufficiente che vi partecipino i rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale.

Il Viceministro Andrea OLIVERO, condividendo l'intento indicato dalla relatrice, desidera precisare alcuni orientamenti di fondo, riservandosi di fornire in una prossima seduta ulteriori indicazioni più dettagliate.

Per quanto riguarda l'ambito dei soggetti che possono rientrare nella definizione di agricoltura sociale, questione oggetto di diversi emendamenti, ritiene im-

portante, da un lato, evitare possibili abusi e quindi richiedere la presenza di connotati specifici che valgano ad escludere soggetti del tutto estranei all'agricoltura sociale. Dall'altro lato, tuttavia, occorre anche evitare che vi sia una totale sovrapposizione con le cooperative sociali, soggetti principali per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, che svolgono una funzione meritoria che va salvaguardata in maniera specifica, laddove siano presenti i requisiti di cui alla legge n. 381 del 1991. Sottolinea invece che le persone svantaggiate prese in considerazione dall'articolo 2 del testo riguardano categorie del tutto diverse. In questo senso, ritiene che si possa venire incontro alle preoccupazioni del deputato Taricco.

A tale proposito, desidera rimarcare che l'agricoltura sociale costituisce una leva straordinaria non solo per favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate dal punto di vista fisico o psichico, soprattutto nell'attuale fase economica, ma anche come strumento di sviluppo sociale in aree critiche per la coesione sociale. Da questo punto di vista, far riferimento alle numerose figure di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili indicate dal regolamento europeo n. 800/2008 può apparire un ampliamento notevole; vanno tuttavia anche considerati i benefici che l'agricoltura sociale, in quanto attività a forte connotazione sociale, può produrre soprattutto nelle aree marginali.

Ritiene quindi opportuno non limitare eccessivamente i soggetti che possono praticare agricoltura sociale, ma precisare meglio il regime delle cooperative sociali, che hanno vincoli maggiori e quindi diritto a ulteriori elementi di tutela. Per quanto riguarda le cooperative sociali che non svolgono prevalentemente attività agricola, osserva che la relativa istanza potrebbe essere presa in considerazione, tenuto conto del connotato sociale che caratterizza tale organismo e prevedendo in ogni caso un parametro quantitativo.

Per quanto riguarda in generale il tema delle risorse per l'agricoltura sociale, ricorda che il testo in esame configura tale

attività come connessa a quella agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, con le relative ricadute sul piano del trattamento fiscale. Ciò potrebbe comportare oneri, fermo restando che la nuova legge potrebbe comportare anche complessivi benefici di natura economica. In ogni caso, si dichiara determinato a individuare una soluzione, nel confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze e valutando le risorse a disposizione. A tal fine, sarebbe tuttavia necessario disporre di un testo definito, sulla cui base effettuare le necessarie valutazioni e quantificazioni.

Rilevato poi che sarebbe altresì legittimo ipotizzare un finanziamento specifico, come prospettato dal deputato Bordo, ritiene che si possa prevedere una norma di principio e che ulteriori misure di sostegno potrebbero essere previste anche dalle regioni.

In merito alla possibilità di costituire organizzazioni di produttori (OP) prevista dall'articolo 4, comprende i dubbi sollevati, ma rileva che l'agricoltura sociale vuole essere pienamente un settore economico e un soggetto agricolo. In questo senso, l'articolo 4 potrebbe costituire un importante aiuto per il settore, soprattutto in fase iniziale. Infatti, la presenza di OP favorirebbe la riconoscibilità del prodotto che ha alle spalle un'impresa di agricoltura sociale. Inoltre, costituirebbe un beneficio non per le singole imprese, ma per quelle che si associano per affrontare i mercati. Infine, lo strumento potrebbe svolgere in fase iniziale un utile funzione promozionale, che peraltro si rende operativa in tempi brevi.

Luca SANI, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 18 giugno 2014.*

**Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative), Coldiretti, Copagri, Ue-Coop, Assoenologi, Federdoc, Federazione italiana vignaioli indipendenti (FIVI), Federvini e Unione italiana vini (UIV), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2236 Sani, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.10.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.*

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian).**

**PROPOSTE EMENDATIVE**

*(Riferite all'ulteriore nuovo testo unificato adottato come testo base nella seduta del 27 maggio 2014)*

ART. 2.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Ai fini della presente legge per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata con organismi non lucrativi di utilità sociale, con organismi della cooperazione, con organizzazioni di volontariato, con associazioni ed enti di promozione sociale, con fondazioni ed enti di patronato, integrano in modo sostanziale, continuativo e qualificante l'attività agricola con una delle seguenti ulteriori attività:

a) inserimento socio-lavorativo di soggetti disabili e di lavoratori disabili, come definiti ai sensi dell'articolo 2, numero 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche attraverso fornitura di servizi e di prestazioni;

b) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per le famiglie dei soggetti di cui alla lettera a).

**2. 1.** Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge

8 novembre 1991, n. 381 che devono costituire almeno il 30 per cento del totale dei lavoratori occupati.

**2. 2.** Binetti.

*Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le seguenti parole:* di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

\* **2. 3.** Taricco.

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da:* di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

\* **2. 4.** L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole:* e sostegno sociale; *inserire le seguenti:* per la determinazione di requisiti e di agevolazioni connessi alle attività di cui al presente punto le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano appositi provvedimenti.

**2. 5.** Taricco.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

a-bis) inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge

8 novembre 1991, n. 381 che devono costituire almeno il 30 per cento del totale dei lavoratori occupati.

**2. 6.** Taricco.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**2. 7.** Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**2. 8.** L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

*Sopprimere il comma 2.*

**2. 9.** L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* Gli enti pubblici competenti per territorio e i distretti socio-sanitari, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti le attività agricole sono tenuti a predisporre piani territoriali di sostegno e promozione all'agricoltura sociale, al fine di favorire processi di aggregazione tra le diverse imprese, produttori agricoli ed istituzioni locali (inserire piani sociali di zona e PSR).

**2. 10.** Fiorio.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

3. Si considerano agricoltura sociale, altresì, le attività di cui al comma 1, svolte dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, dalle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché dai soggetti di cui all'arti-

colo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, qualora conducano, a qualsiasi titolo, aziende agricole o svolgano attività in associazione con imprese agricole.

**2. 11.** Franco Bordo, Palazzotto.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Si considerano agricoltura sociale, altresì, le attività di cui al comma 1, svolte dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, qualora conducano, a qualsiasi titolo, aziende agricole.

**2. 12.** Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, si considerano in ogni caso agricoltura sociale ai sensi del comma 1, le imprese sociali definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, che esercitano attività agricola.

**2. 13.** Taricco.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, sono in ogni caso considerate imprese agricole ai sensi del comma 1, le imprese sociali definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che esercitano attività agricola.

**2. 14.** Binetti.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Alle attività di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 56-bis, commi da 3 a 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**2. 15.** Schullian.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Alle attività di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1, in caso di volume d'affari eccedente la somma di 10 mila euro annui, si applicano le disposizioni dell'articolo 56-bis, commi da 3 a 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**2. 16.** Schullian.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Alle attività di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1, in caso di volume d'affari eccedente la somma di 10 mila euro annui, si applicano le disposizioni dell'articolo 56-bis, commi da 3 a 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il volume d'affari fino alla soglia di 10 mila euro annui si considera reddito agrario a tutti gli effetti di legge.

**2. 17.** Schullian.

ART. 3.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* e le province autonome di Trento e Bolzano.

**3. 1.** Nicoletti, Cova.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

\* **4. 1.** L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

*Sopprimerlo.*

\* **4. 2.** Fabrizio Di Stefano.

*Sopprimerlo.*

\* **4. 3.** Binetti.

ART. 5.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* dagli imprenditori agricoli.

**5. 1.** Taricco.

ART. 6.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* alienazione e.

**6. 1.** Gagnarli, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

*Al comma 5, dopo le parole:* progettazione integrata territoriale *aggiungere le seguenti:* , secondo le indicazioni dell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020 e nel rispetto della normativa europea che disciplina i medesimi fondi.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* A tal fine le regioni promuovono tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.

**6. 2.** Fiorio.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5-bis. Con apposito decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni ed interventi di sostegno per le attività di cui all'articolo 2.

**6. 3.** Franco Bordo, Palazzotto.

ART. 7.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

- 7. 1.** L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.*

- 7. 2.** Fabrizio Di Stefano.